

Editoriale

Volgendo lo sguardo a un passato anche recente, non può che rilevarsi quanto gli obblighi correlati all'armonizzazione comunitaria abbiano rappresentato l'elemento trainante dell'evoluzione della legislazione del nostro paese, caratterizzata dall'assenza di norme relative ai rapporti di consumo e di utenza, quanto meno fino alla fine degli anni '80, quando in attuazione di una direttiva comunitaria venne disciplinata la responsabilità del produttore.

Due decenni sono trascorsi, il legislatore europeo ha disciplinato specifici contratti di consumo e altresì taluni aspetti trasversali, quali le clausole vessatorie e le pratiche commerciali scorrette, e si annuncia la revisione del *consumer acquis*, vale a dire l'impostazione di fondo delle direttive sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali, sulle clausole vessatorie, sui contratti a distanza, sulle garanzie nella vendita dei beni di consumo.

Obiettivo del riesame è la realizzazione di un effettivo mercato interno fondato sull'equilibrio fra tutela dei consumatori e competitività delle imprese, ma l'esasperata armonizzazione dei diritti contrattuali dei consumatori europei presenta non pochi rischi, quali il ridimensionamento delle regole più avanzate presenti in alcuni paesi.

Inoltre, le effettive barriere al commercio transfrontaliero, come diverse ricerche mostrano, sono rappresentate da fattori diversi dalle regole contrattuali, quali le difficoltà linguistiche, i timori circa la sicurezza delle transazioni online, le forme del risarcimento del danno, le modalità mediante le quali assicurare l'accesso alla giustizia: il 71% dei consumatori dell'Unione europea ritiene, infatti, che sia difficile risolvere i conflitti con operatori di altri Paesi membri.

Ursula Pachl espone le iniziative che il legislatore europeo, se pur con luci e ombre, persegue per contribuire al consolidamento del mercato unico, mentre nel nostro paese è stato efficacemente raggiunto l'inverso obiettivo della segmentazione del mercato, come Luca Pellegrini motivatamente dimostra.

La riforma della disciplina del commercio attuata con la Legge 11 giugno 1971, n. 426, è rimasta sostanzialmente inattuata nella sua parte maggiormente innovativa, i piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, ostacolando in questo modo per circa tre decadi la razionalizzazione del sistema della distribuzione commerciale: il successivo D.Lgs. 31 marzo 1998 sembrò rappresentare una svolta sia per il superamento di arcaici sistemi - basti

pensare alle tabelle merceologiche e al regime autorizzatorio - sia in quanto, per la prima volta, espressamente considerò gli interessi dei consumatori.

Ma il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di commercio, grazie alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, ha fatto venir meno la cornice unitaria definita dalla “Riforma Bersani” del 1998, così oggi ogni regione ha una propria disciplina autonoma e divergente non soltanto in relazione a quelle barriere all’entrata che nel 1998 erano state alquanto attenuate, ma anche ai vincoli operativi nella gestione d’impresa, generando inefficienze che si sommano ai costi del nuovo assetto para-federale.

Tornano alla mente gli statuti delle Corporazioni medioevali cui era demandato in ogni città l’esercizio di arti e mestieri, sempre recanti il rigoroso divieto della pratica consistente «nell’andare in giro per la città o per i sobborghi a vendere la merce o a sollecitare i compratori»¹, non soltanto per assicurare la limitazione della concorrenza fra gli appartenenti a una medesima matricola, ma anche per salvaguardare le privative territoriali.

Questa è l’immagine che meglio rappresenta il *background* della cronaca lucida - e inquietante - dei pur parziali interventi di liberalizzazione attuati negli anni 2006-08 in relazione a farmacie, libere professioni, notai, negozi e supermercati, taxi, assicurazioni, telefonia radiomobile, carburanti per autotrazione, trasporto aereo, mutui fondiari.

Antonio Lirosi ed Enrico Cinotti ci espongono “dall’interno” le riforme giornalisticamente note come le “lenzuolate di Bersani”, i cui risultati sono stati inferiori alle aspettative - e all’allarme sociale - suscitati sia per le modalità di attuazione sia per lo sbarramento lobbystico delle corporazioni nel mirino.

Il resoconto di questa occasione mancata è indubbiamente utile a chi, in un ipotetico futuro, dovesse tentare di mettere mano allo smantellamento dei privilegi corporativi i cui costi sono, in massima parte, accollati a consumatori e utenti: emblematico il caso delle professioni, che hanno reagito alle minacce di erosione del potere monopolistico arroccandosi su posizioni inconciliabili con lo stesso ordinamento comunitario: Raffaello Sestini approfondisce le ragioni per ridefinire alle radici la nozione di concorrenza, che costituisce forse il maggior retaggio dogmatico di un’arcaica concezione delle professioni cosiddette “libere”.

Eppure, come osservano Renato Mannheimer e Paola Tuè a commento della ricerca condotta sulla percezione dell’immagine delle associazioni dei consumatori, l’attenuazione del divario sociale, un tempo rigido e definito, sembrerebbe porre il consumatore in una posizione privilegiata a opera del cartello delle associazioni che lo rappresentano.

Il consumerismo, tuttavia, per le molteplici ragioni evidenziate dalla ricerca stessa, nel nostro paese non ha saputo esprimere appieno le sue potenzialità e non è stato ancora in grado di adempiere incisivamente al proprio ruolo: è da chiedersi, pertanto, se dall’attuale situazione di generalizzata crisi, il movimento dei consumatori saprà trarre spunti per inedite forme di intervento.

¹ Franceschelli, R., Studi e capitoli sul diritto della concorrenza, Giuffrè, Milano 1974, pag. 105.